Il Ministro per la publica comministrazione i l'innovazione 1857. 5455/33/01-165

Roma, 1 7 MAS. 2009

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

> Alla Camera dei Deputati Servizio sindacato ispettivo

Oggetto: Interrogazione n. 4-02384 dell'On. Delfino, concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, conventto con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni.

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge n. 15 del 2009, si rappresenta quanto segue.

L'ari, 72, comma 11, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che "Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei irattamenti pensionistici. Il rapporto di lavoro con un preavvisa di sei mest.". L'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha modificato il citato erticolo 72, subordinando l'esercizio della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro al compimento "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni".

Durante la vigenza della vorsione originaria della disposizione in esame e prima dell'entrata in vigore della modifica arrecata dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 – come.



peraitro, correttamente rilevato dall'aminterrogante - varie pubbliche amministrazioni hanno avviato l'anuazione della norma manifestando, a seconda dei casi, il mero intento di risolvere il contratto di lavoro con i dipendenti in possesso del réquisito prescritto dalla legge ovveto

procedendo, senz'altro, alla risoluzione del rapporto con lettera di recesso unilaterale.

La legge 4 marzo 2009, n. 15, ha modificato il requisito previsto ai fini della risoluzione del contratto richiedendo, in luogo del compimento dell'anzianità massima contributiva, l'effettivo raggiungimento dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo, con evidente riduzione dell'anzianità di applicazione della disposizione. A fronte della novella così intervenuta le pubbliche aroministrazioni hauno fornito interpretazioni divergenti circa la sorte degli atti di risoluzione dei rapporti medio tempore annunciati ovvero invieti e circa l'opportunità che gli stessi atti fossero annullati in via di autotutela dai datori di lavoro pubblici. In particolare, con il passaggio dall'anzianità massima contributiva di 40 anni all'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, numerosi dipendenti pubblici – legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso durante la vigenza della "vecchia" disciplina - sono risultati non aver meturato l'anzienità richiesta del successivo articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009.

L'evoluzione del quadro normativo ha deto luogo a numerose e concrete ipotesi applicative, la cui disamina è necessaria per giungere a risultati interpretativi il più possibile coerenti con le diverse fertispesie.

In primo luogo, menta di assere vagliata l'ipotesi in cui il dipendente pubblico aveva maturato il requisito di "anzianità massima contributiva" e la (P.A) aveva esercitato, nel vigore della versione originaria dell'art. 72, comma 11, la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro. concedendo il presvviso ex lege di sei mesi. Durante il decorso dei sei mesi di presvviso è, però, entrata in vigore la nuova versione della disposizione.

La corretta soluzione di questa fattispecie impone un preliminare esame circa l'efficacia dei preavviso, al fine di verificare l'impatto dello ius supervenians (costituito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009) sull'atto di esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro.

Va osservato, in primis, che la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi va ricondotta alla disciplina generale del licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato prevista dall'articolo 2118 c.C. Tale disposizione prevede, infatti, la facoltà per ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il presvviso nel termine e nei modi stabiliti (comma 1). Esiste, però, una importante differenza tra le due discipline, laddove il comma 2 dell'articolo 2118 (C.C.) prevede che "in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso". In sostanza, mentre l'articolo 72, comuna 11, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 5 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le pubbliche amministrazioni "possono risolvere...il rapporto di lavoro con un pregvviso di sei mesi". imponendo, pertanto, un periodo minimo di preavviso; al contrario, l'articole 2118 (C.C) autorizza il soggetto recedente a corrispondere un'indennità sostitutiva in luogo del preavviso.

la secondo luogo, va rilevato che le giurisprudenza di legittimità si è divisa circa l'efficacia del preavviso di licenziamento (o recesso) ex art. 2118 c.c. Per un verso, alcune pronunce della Suprema Corte hanno optato per il principio dell'efficacia reale dei presvviso, statuendo che "durante il decorso dello stesso proseguono gli effetti del contratto, tento che...si applicano le

Il Ministra per la publica comministracione e l'invocazione

norme di legge o collettive madio termine entrate in vigore" (Cassa civ., sez. L., 21.11.2001, n. 14646; ofr., ex plurihus (Cass. civ., scz. L., 30.08.2004, n. 17334; Cass. civ., sez. L., 08.05.2004, n. 8797). În particolare, i giudici di legittimită hanno affermato che il principio în base al quale il preavviso di licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e di nune le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine è deregabile solo per accordo delle parti, potendo pertento realizzarsi la sostituzione dell'indemnità al preavviso e l'anticipata risoluzione del rapporto

di lavoro ove la parte non recedente lo consenta.

Recenti arresti della gorte di cassazione hanno, per altro verso, preso posizione a favore dell'efficacia obbligatoria del preavviso, sostenendo che "nel caso in cui una delle parti arerelti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possono avera influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti" (Cass. civ) [L. 21.05.2007, n. 11740; cfc., ex piuribus, Cass. civ. 11.06.2008, n. 15495). In particolare, il recesso, senza preavviso, può essere riterrato intirrediatamente efficace, considerandosi l'obbligazione del pagamento della conseguente indennità come alternativa risporto all'obbligo di dare il preavviso.

Dai parmini del contrasto giurisprudenziale in atto sull'efficacia del preavviso di licenziamento, possono trarsi - a prescindere dall'adesione all'una ovvero all'altra teoria - decisivi argomenti ai fini di una corretta soluzione dell'ipotesi in esame:

a) se si opta per la tesi dell'efficacia reale del preavviso, non vi sono dubbi circa l'applicazione dollo ius superveniens intervenuto nel corso del periodo di pregavviso; è da ritenersi illegittima l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro fondata su un requisito vigente solo al momento del recesso e, di conseguenza, doverosa la revoca in autotutela del recesso già intimato:

 b) ma, allo stesso modo, anche volendo aderire alla tesi circa l'efficacia obbligatoria del preavviso, la soluzione non appare diversa da quella delineata sub a). La tesi dell'efficacia obbligatoria del preavviso nasce, infatti, per spiegare la possibilità, nel caso in cui una delle parti intenda esercitare la facoltà di recedere con effetto immediato, di risolvere altrettanto immediatamente il rapporto di lavoro, senza la necessità del consenso della parte non recedente e con il solo obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva. Poiché nel caso di specie, al contrario, l'articolo 72, comma 11, prevede, a determinate condizioni,

la facoltà per le P.A. di risolvere il rapporto di lavoro, ma impone comunque il riconoscimento al lavoratore di "un preavviso di sei mesi", risulta esclusa a priori, ex lege, ogni possibilità di amibure efficacia obbligatoria al medesimo preavviso. Deve, allora, concludersi necessariamente per la patura reale del preavviso e per l'applicazione dello-ius superveniens sopravvenuto nel corso del periodo di preavviso, con le conseguenze descritte sub a).

> L'ipotesi applicativa di più facile lettura è quella del dipendente che non aveva maturato il requisito dell'"arzianità massima contributiva" nel vigore della disciplina originaria ed al quale l'Amministrazione aveva manifestato solo l'intenzione di procedere ad una successiva risoluzione del rapporto di layoro al momento della manurazione del citato requisito.

Se la novella (con l'introduzione del requisito dell'anziantià massima di servizio effettivo) è entrata in vigore prima della meturzzione dell'originario requisito, appere evidente l'illegittimità Tl Ministro pur la pubblica commençacione e l'innuvezione

dell'eventuale risoluzione nei confronti di un lavoratore che non ha mai manurato il requisito di enzianità di volta in volta previsto dalla legge.

L'ultima ipotesi è quella in cui il dipendente aveva maturato il requisito di "anzianità massima contributiva" ai fini dell'eserzizio della facoltà di risoluzione, ma – prima dell'entrata in vigore della "nuova" disciplina – gli era stata manifestata soltanto l'intenzione dell'attaministrazione di procedere ad una successiva risoluzione del rapporto di levoro.

Anche in questa caso risulta evidente che deve applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 2009 (requisito dell'arzionità massima di servizio effettivo) e che un'eventuale risoluzione, intimata dopo l'entrata in vigore della citata novella e fondeta sul requisito dell'arzianità massima contributiva, risulterebbe illegittima e andrebbe revocata, in via di autotutela, dalla P.A. interessata.

Infine, con ciò volendo anche rispondere al quesito dell'ante interrogante, ho dato mundato ai miei Effici di predisporre una circolare interpretativa che, riprendendo la argomentazioni sopra sviluppate, persegua l'obiettivo di chiarire la portata applicativa della disciplina in esame e di favorire l'uniformità dell'azione della pubblica amministrazione.

IL HIVISTRO PER LA PUBGLICA

STINOSTERNES IONS

The section is